

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.**

### **Art. 1 - Principio di rotazione.**

L'Associazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente interessati ed idonei.

Il principio di rotazione opera solo con riferimento agli affidamenti di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 disposti in favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 2; il divieto di affidamento al contraente uscente si applica dunque con riferimento a ciascuna fascia, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

### **Art. 2 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione**

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 e visto Parere MIT 01.04.2023 n. 1866 che precisa che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce d'importo in base alle categorie merceologiche, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica unicamente con riferimento a ed all'interno di ciascuna fascia.

<b>Fascia</b>	<b>BENI E SERVIZI</b>	<b>LAVORI</b>
A	> € 5.000 e < € 10.000	> € 5.000 e < € 10.000
B	> € 10.000 e < € 20.000	> € 10.000 e < € 20.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

### **Art. 3 - Deroga all'obbligo di rotazione.**

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

1. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del

- lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
2. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  3. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
  4. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
  5. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Apriticielo il 23/09/2024